



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 85

OGGETTO: CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEI PORTI DI RILIEVO REGIONALE E INTERREGIONALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **11,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. **3** Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NEI PORTI DI RILIEVO REGIONALE E INTERREGIONALE. PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

VISTA

- la delibera di Giunta Regionale n. 622 del 29.12.2020 recante "*Estensione della durata delle concessioni demaniali marittime. Indirizzi applicativi*" con cui si prende atto che, le concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore della legge 145/2018 conservano la loro validità, anche in ragione di quanto stabilito dal decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19", demandando alla Direzione generale per la mobilità la ricognizione delle tipologie di tutte le concessioni in essere negli ambiti portuali di competenza regionale, anche ai fini di un riordino delle funzioni amministrative nella predetta materia alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- la legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 recante "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021", pubblicata sul BURC n. 63 del 29.6.2021, all'art. 40, comma 1, con cui si prevede che, "Le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale sono conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali, fatto salvo la possibilità per i Comuni di rinunciare alla potestà amministrativa, oggetto di conferimento delle funzioni di cui al presente comma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge"
- la delibera di Giunta Regionale n. 483 del 04/11/2021 recante "art. 40 della Legge Regionale n. 5 del 29 giugno 2021. Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale e interregionale. Determinazioni";

DATO ATTO CHE

- con la succitata delibera viene stabilita al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative in capo ai Comuni;

PRESO ATTO CHE

- all'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 124 è inserito il seguente: “124 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2022, le previsioni di cui al comma 124, relative al trasferimento del cinquanta per cento dell’imposta regionale di cui ai commi 115 e seguenti, con le medesime modalità ivi stabilite, si applicano alle concessioni demaniali marittime gestite dai Comuni nei porti di rilievo regionale e interregionale. La quota del tributo regionale che è trasferita ai Comuni, a decorrere dalle date di scadenza dei contratti in corso, ha destinazione vincolata per le spese di manutenzione ordinaria sui sistemi di videosorveglianza, impianti di illuminazione e antincendio nonché per la pulizia delle aree portuali.”;

b) il comma 129 è sostituito dal seguente: Le spese di istruttoria di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione), per i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime gestite dai Comuni nei porti di rilevanza regionale e interregionale, sono definite con deliberazione della Giunta regionale e non possono superare quelle fissate dall’autorità di sistema portuale del Tirreno centrale. Il mancato pagamento determina l’improcedibilità dell’istanza. I predetti importi sono riscossi e introitati direttamente dai Comuni, con vincolo di destinazione per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse ai procedimenti concessori e per le altre attività di competenza comunale nei predetti porti”;

RITENUTO CHE

- all’esito del trasferimento delle funzioni amministrative, occorre predisporre gli atti necessari per una nuova regolamentazione dell’area portuale e delle attrezzature accessorie, finalizzati ad una corretta gestione degli spazi di ormeggio e delle aree a terra (banchina di riva);

CONSIDERATO CHE

- con Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021;
- con il citato Decreto-Legge sono state confermate le limitazioni e le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, e del Decreto -Legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;

VISTE E RICHIAMATE

- le sentenze nn. 17 e 18 del 9. 11. 2021 con le quali il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle questioni della proroga delle concessioni balneari, rimesse all’Adunanza Plenaria con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 24 maggio 2021 n. 160;

PRESO ATTO CHE

- Il Consiglio di Stato con le summenzionate pronunce ha sancito la contrarietà della normativa statale in materia al Diritto eurounitario (segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE) e di tutte le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative, compresa la moratoria introdotta in conseguenza dell’emergenza epidemiologica dal d.l. n. 34/2020;
- per effetto delle succitate pronunce, le concessioni sul demanio marittimo non potranno più essere prorogate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di apposite procedure ad evidenza pubblica alla scadenza temporale di ogni concessione;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- è intenzione dell'amministrazione comunale garantire una corretta gestione dell'area portuale, nelle more di revisione del quadro normativo nazionale e regionale in materia di concessioni demaniali marittime;
- il criterio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 267/2000, all'art. 4 della L. 59/1997 e l'art. 118 Cost., così come rimodulato dalla l. Cost. n. 3/2001, determina l'attribuzione delle responsabilità pubbliche al fine di favorire l'assolvimento delle funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, riferendosi alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini interessati;
- in forza di quanto sopra esposto, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

RITENUTO, ANCORA CHE

- una riorganizzazione dell'area portuale, consentirebbe l'implementazione dell'offerta turistica del comune di Pisciotta, rendendo immediatamente fruibile il comune al diportista sia stanziale che in transito, e soprattutto, si doterebbe l'area portuale di servizi minimi che oggi rappresentano all'interno dei porti moderni condizioni essenziali di accoglienza ed attrazione;
- l'obiettivo principale dell'amministrazione comunale è quello di favorire lo sviluppo e la qualificazione del turismo nautico della costa cilentana;

RILEVATO, ALTRESI', CHE

- si rendono necessari e non più procrastinabili interventi di ripristino dei fondali del porto, in ragione delle precarie condizioni di navigabilità dovute a fenomeni di insabbiamento;

VISTO

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RILEVATA

- la competenza della Giunta Comunale con i poteri dell'Organo Esecutivo a deliberare in materia.

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;


VISTA

- Ogni altra fonte normativa in materia;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di prendere atto** della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 483 del 04/11/2021;
3. **di demandare** al Responsabile del Servizio Demanio gli adempimenti connessi e conseguenti all'esito del perfezionamento delle procedure di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo portuale;
4. **di demandare, altresì**, al Responsabile del Servizio Demanio gli adempimenti per la predisposizione degli atti necessari, finalizzati all'approvazione di un nuovo regolamento di gestione dell'area portuale e degli spazi di ormeggio, nonché gli adempimenti necessari per l'esecuzione di interventi di ripristino dei fondali del porto;
5. **di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti propedeutici e consequenziali relativi al trasferimento del cinquanta per cento dell'imposta regionale sulle concessioni di demaniali, prevedendo nel redigendo bilancio, la destinazione vincolata per le spese di manutenzione ordinaria sui sistemi di videosorveglianza, impianti di illuminazione e antincendio nonché per la pulizia delle aree portuali, trovando apposita copertura finanziaria dalla riscossione del suddetto tributo regionale;
6. Di **dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco
on. Ettore Liguori

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
Arch. Raffaele Laino



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 15 DIC 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24 NOV 2021

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 15 DIC 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 15 DIC 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio